

BGer 2C_274/2023 vom 14. Juni 2023

Bundesgericht, 2023-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_274_2023

FR: TF 2C_274/2023 du 14 juin 2023

IT: TF 2C_274/2023 del 14 giugno 2023

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

E. 1.1

Per quanto concerne il ricorrente 1, oggetto del contendere è una decisione di revoca/rifiuto del rinnovo del permesso di dimora per caso personale particolarmente grave concessogli in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, rinominata dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), combinato con l'art. 31 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), norme che disciplinano le deroghe alle condizioni di ammissione. Sennonché in proposito il ricorso ordinario è però espressamente escluso in virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 e 5 LTF (sentenza 2C_1001/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4), ragione per cui su tale punto l'impugnativa è inammissibile.

Per quanto riguarda la ricorrente 2, come ben osservato dalla Corte cantonale, ella non fruisce di alcun diritto proprio al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Il permesso di dimora UE/AELS di cui ha beneficiato dopo il suo (precedente) matrimonio con un cittadino comunitario (sciolto per divorzio il 12 marzo 2013) non le è stato rinnovato il 28 agosto 2017. E il permesso di dimora ora litigioso, ottenuto il 29 agosto 2017 in seguito alla sua unione con il ricorrente 1, le è stato concesso a titolo di ricongiungimento familiare (art. 44 LStrI) e segue pertanto la sorte del permesso di dimora del consorte, il quale come appena illustrato (cfr. supra consid. 1.1) sfugge ad un esame di merito. Anche in proposito il gravame è pertanto irricevibile.

E. 1.2

A ragione i ricorrenti non fanno poi valere di disporre di un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in base ad un trattato bilaterale concluso con il loro paese d'origine.

E. 1.3

I ricorrenti non pretendono - a giusto titolo - di vantare un diritto al rilascio di autorizzazioni di soggiorno (art. 83 lett. c n. 2 LTF) nell'ottica della tutela del diritto alla vita familiare sgorgante dall' art. 8 CEDU . Da questo profilo, trattandosi di rapporti tra familiari maggiorenni - come potrebbe essere il caso tra il ricorrente e la figlia cittadina svizzera nata nel 1994 - il richiamo alla norma convenzionale è ammesso solo quando tra gli interessati vi è un rapporto di dipendenza qualificata, ad esempio in ragione di un handicap - fisico o mentale - o di una malattia grave (DTF 137 I 145 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2;

sentenza 2C_675/2022 del 6 settembre 2022 consid. 1.2). In sede cantonale, l'esistenza di un simile rapporto è stata negata (vedasi consid. 6 del giudizio impugnato), ciò che i ricorrenti non contestano ora, di modo che non vi è motivo di rimettere in discussione la conclusione alla quale sono giunti i giudici cantonali in proposito.

E. 1.4

Facendo valere la loro lunga permanenza in Svizzera, i ricorrenti si riferiscono alla tutela del diritto alla vita privata garantito dall' art. 8 CEDU . Dato che la ricorrente 2 ha legalmente soggiornato dal 2008 al 23 settembre 2019 nel nostro Paese ella può appellarsi in maniera sostenibile alla citata norma (DTF 144 I 266 consid. 3.9), di modo che, da questo profilo, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione e la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta. La questione di sapere se il ricorrente 1, il quale non ha vissuto nel nostro Paese dieci anni di fila al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, possa ugualmente invocare detto diritto può invece rimanere irrisolta, visto l'esito della vertenza. È invece quesito di merito sapere se un tale diritto sia effettivamente dato (DTF 139 I 330 consid. 1.1 e richiami; sentenza 2C_25/2023 del 17 maggio 2023 consid. 1.).

E. 1.5

Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è anche dato un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario ex artt. 82 segg. LTF.

E. 2.1

Con riferimento alla tutela della vita privata sgorgante dall' art. 8 CEDU - alla quale i qui ricorrenti si appellano - va ricordato che la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che dopo un soggiorno legale di circa dieci anni si può partire dal principio che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno occorrono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9).

E. 2.2

Come già accennato in precedenza (cfr. supra consid. 1.4) la ricorrente 2 ha risieduto legalmente per più di dieci anni nel nostro Paese. Il fatto però che ha dei debiti a carico, sfociati anche in attestati di carenza beni e che ha percepito importanti aiuti sociali nel corso degli anni sono elementi che costituiscono, come ben spiegato nella sentenza cantonale ai cui considerandi si può rinviare (cfr. giudizio citato pagg. 12 segg. consid. 4), validi motivi di ordine pubblico idonei a giustificare che, malgrado la durata del suo soggiorno nel nostro Paese, ella non può prevalersi del diritto alla tutela della vita privata per rimanervi. Lo stesso vale, a fortiori, nei confronti del ricorrente 1, che ha a carico ingenti debiti, è rimasto professionalmente inattivo per lunghi periodi, ha anche lui beneficiato della pubblica assistenza e, infine, ha interessato a numerose riprese le autorità giudiziarie penali e amministrative. Dal profilo della proporzionalità (art. 8 n. 2 CDU), l'allontanamento dei ricorrenti appare quindi giustificato e prevale sul loro interesse privato a rimanere qui. In queste condizioni, un loro rientro in patria appare esigibile siccome, come ben spiegato nella sentenza contestata ai cui considerandi si rimanda (cfr. pagg. 16 segg. consid. 5; art. 109 cpv. 3 LTF), sebbene abbiano risieduto per lungo tempo in Svizzera, essi hanno comunque vissuto per anni nel loro paese d'origine (il ricorrente 1 per 23 anni, la ricorrente 2 per oltre 33 anni), ne parlano la lingua, vi hanno frequentato la scuola dell'obbligo e, per quanto riguarda il ricorrente 1 anche il liceo scientifico oltre ad avervi svolto varie attività,

vi hanno dei familiari (il ricorrente 1 almeno uno dei suoi figli, la ricorrente 2 la figlia nata di una precedente relazione) e dove il ricorrente 1 torna regolarmente (tre settimane ogni due anni). Infine, con riferimento ai problemi di salute addotti da quest'ultimo (sindrome lombare algica con periartropatia dall'anca destra su disturbi statici della colonna) egli potrà ricevere le cure necessarie (antiinfiammatori e sedute fisioterapiche) anche nelle strutture sanitarie brasiliane. Altrimenti detto, pur comprendendo le difficoltà che dovranno affrontare, il loro rientro in Brasile risulta esigibile sia con riferimento alla loro situazione economica (gli inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e/o lavoro sono aspetti che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri che devono lasciare la Svizzera) e familiare che alle cure mediche necessitate dal ricorrente e i loro argomenti al riguardo non sono comunque idonei a dimostrare che l'apprezzamento effettuato dalla Corte cantonale disattende il principio della proporzionalità.

E. 2.3

Infine, in quanto i ricorrenti richiamano gli artt. 7 e 13 Cost, la censura non adempie le esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , di modo che al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito. A titolo abbondanziale si può aggiungere che, avendo l' art. 13 Cost. portata identica all' art. 8 CEDU (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.3 e richiami), su questo punto il gravame, se fosse ammissibile, si rivelerebbe comunque privo di pertinenza per i motivi appena illustrati.

E. 3

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF .

E. 4.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 4.2

L'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dai ricorrenti dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, fissate comunque tenendo conto della loro situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.